



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

ORIGINALE Pag. 1

DELIBERAZIONE N. 89

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA di 1^a CONVOCAZIONE seduta Pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di Statuto per la costituzione della "Fondazione servizi integrati gardesani" per la gestione dei servizi sociali distrettuali e determinazione della quota di partecipazione.

L'anno duemilasette, addì trenta del mese di novembre, alle ore 14,30 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BOCCHIO MARIO	Sindaco	Presente	
LEONARDI VALENTINO	Consigliere		assente
TARDANI ROBERTO	Consigliere		assente
FACCHINETTI MIRVANO	Consigliere	Presente	
VIOLA AMALIA	Consigliere		assente
SILVESTRI VALERIO	Consigliere	Presente	
VANARIA ROBERTO	Consigliere	Presente	
PRANDINI ETTORE	Consigliere	Presente	
GALLERINI PIETRO	Consigliere	Presente	
ROSCIOLI ANTONIO	Consigliere	Presente	
FERRARINI NICOLA	Consigliere	Presente	
MARAI FULVIO	Consigliere		assente
ORIOLO DAVIDE	Consigliere	Presente	
PACE ALBERTO	Consigliere	Presente	
PERINI MORANDO	Consigliere		assente
BREDA ALBERTO	Consigliere		assente
MAGAGNOTTI MICHELA	Consigliere	Presente	
PAPA GIANCARLO	Consigliere	Presente	
MANTOVANI MANLIO	Consigliere	Presente	
PAPA OSCAR	Consigliere	Presente	
CONTIERO GIOVANNI	Consigliere		assente

Totali presenti N° 14 - Totali assenti N° 7

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dott. Fabrizio Botturi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta, altresì presente l'Assessore esterno, Monica Zilioli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Bocchio Mario ai sensi dell'art. 1 - 2 comma della Legge n. 81/93 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N° 12 dell'ordine del giorno.



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

Deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 30 novembre 2007

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di Statuto per la costituzione della "Fondazione servizi integrati gardesani" per la gestione dei servizi sociali distrettuali e determinazione della quota di partecipazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- nell'opera di riforma della disciplina legislativa in materia di servizi sociali, il legislatore nazionale si è preoccupato, innanzitutto, di dare un contenuto alla nozione di servizio sociale con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che, al capo terzo, art. 128, definisce i servizi sociali come "il complesso delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia";
- è evidente la portata del cambiamento che viene a delinearsi sul piano normativo, come viene confermato dal dettato della Legge quadro 8 novembre 2000, n. 8 di riforma dell'assistenza sociale sulla base di un sistema integrato di servizi;

CONSIDERATO che:

l'art. 1, comma 3 di tale legge, afferma il principio della programmazione ed organizzazione del sistema di competenza degli enti locali, delle regioni e dello Stato, secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentare;

il legislatore ha voluto in definitiva creare un sistema integrato di servizi sociali che si caratterizza per:

- centralità del Comune e delle comunità locali
- collocazione del cittadino al centro del sistema dei servizi
- attribuzione di un ruolo crescente ad operatori privati, quali cooperative sociali, enti di volontariato, ONLUS, associazioni di pubblica utilità

ponendo con ciò le premesse per un passaggio dal "welfare state" al "welfare community", secondo il principio della stretta connessione tra le risorse ed i servizi;

PRESO ATTO che il Piano di zona è lo strumento a disposizione dell'operatore locale per garantire la concordanza tra i programmi, gli obiettivi e i risultati attesi, da un lato, e le previsioni finanziarie annuali e pluriennali dei Comuni e degli altri soggetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi, dall'altro;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 17 del 28 febbraio 2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la costituzione di una convenzione fra i comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago sul Garda, San Felice del Benaco, Salò, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per l'istituzione di un tavolo di zona per la programmazione degli interventi per la predisposizione del Piano di Zona dei Servizi Sociali – Distretto Socio-Sanitario n. 11 del Garda, ai sensi dell'art. 19 della L. 8 novembre 2000, n. 328;

RILEVATO che il Tavolo Zonale Permanente di Programmazione – ai sensi della L. 328/2000 – nella seduta del 17 ottobre 2007, ha provveduto all'esame della bozza di Statuto per la costituzione della "Fondazione Servizi Integrati Gardesani", nella forma di "fondazione partecipata", con l'evidente scopo di assicurare la massima agilità ed economicità gestionale. oltre che la possibilità di ampliamento al terzo settore;

PRESO ATTO del verbale redatto in sede di riunione del tavolo permanente di programmazione in data 17 ottobre 2007, con il quale sono state approvate le quote di partecipazione dei singoli comuni, per l'anno 2007;

VISTA la relativa bozza di Statuto che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica della proposta, dal responsabile dell'Area socio-assistenziale, ass.soc.Ivana Pina ed in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile dell'area Economico-finanziaria, dott. Davide Boglioni nonché dal Segretario Generale Dott. Fabrizio Botturi, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi degli artt. 50, 52 e 54, comma 7, dello Statuto comunale;

dopo ampia ed esauriente discussione con gli interventi di alcuni consiglieri comunali di cui all'allegato depositato agli atti;

con voti favorevoli unanimi espressi, per appello nominale, da n. 14 consigliere comunali presenti ed aventi diritto al voto;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la bozza di Statuto per la costituzione della "FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI", che allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di prendere atto che la relativa quota di partecipazione, per l'anno 2007, ammonta ad un totale di € 5.731,91 e di conferire ampio mandato al responsabile dell'area socio assistenziale per l'assunzione del relativo impegno di spesa.

SERVIZI INTEGRATI GARDESANI
FONDAZIONE

BOZZA DI STATUTO

Revisione:
Tavolo Zonale Permanente 17/10/2007

Articolo 1 - Istituzione, sede e caratteristiche della Fondazione

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e ss. del Codice Civile, una Fondazione denominata "FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI".
2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "F.S.I.G.".
3. La Fondazione ha sede in Salò, Via Fantoni, numero 87.
4. La Fondazione non ha scopi di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
5. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua organizzazione di Amministrazioni ed Enti Pubblici. Alla costituzione il fondo di dotazione sarà totalmente pubblico, come indicato ai successivi artt. 5 e 7. In esercizi successivi alla sua costituzione, su domanda motivata, l'Assemblea potrà ammettere alla Fondazione anche altri Enti Pubblici o soggetti privati, purché appartenenti al "terzo settore", aumentando o redistribuendo il fondo di dotazione. La partecipazione degli Enti Fondatori, tuttavia, non potrà mai essere inferiore al 95% del fondo di dotazione, L'ammissione di soggetti privati è finalizzata anche alla possibilità di ottenere, per la Fondazione, la qualifica di "ONLUS".
6. La Fondazione è rappresentata dal logo "PLANETARIO", quale simbolo della propria identità.

Articolo 2 – Rapporti con il terzo settore

1. La Fondazione si impegna a intensificare i rapporti di collaborazione con il "terzo settore" nell'ambito dei servizi di propria competenza, anche mediante la istituzionalizzazione di una Consulta aperta a tutti i soggetti appartenenti al "terzo settore" al fine di incrementare e semplificare i rapporti medesimi.
2. La Consulta ha lo scopo di favorire lo scambio di esperienze maturate dai soggetti

appartenenti al terzo settore nell'ottica della migliore programmazione dell'attività sociale distrettuale e della progettazione delle azioni sociali e si svolge con una periodicità almeno annuale, prima della formulazione degli indirizzi di programmazione.

Articolo 3 - Oggetto Sociale

1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in forma associata, coordinata e unitaria delle attività dei comuni dell'ambito socio sanitario n. 11 del Garda attinenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi sociali, dei servizi socio sanitari integrati e delle attività di rilievo sociale riguardanti gli anziani, le famiglie ed i minori, i disabili mentali ed i portatori di handicap psicofisici, gli emarginati nonché le problematiche collegate alla tossicodipendenza e all'immigrazione, anche su incarico degli organi previsti dalla Legge 328/2000 e dalle leggi di settore.
2. La Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà curare le seguenti attività:
 - a) gestione dei servizi di assistenza domiciliare, di assistente sociale, di operatore sociale;
 - b) gestione del servizio di tutela minori sottoposti a provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria e di assistenza sociale per minori, di assistenza "ad personam" nelle scuole, di assistenza per le adozioni nazionali ed internazionali;
 - c) gestione dei progetti in corso finanziati da leggi di settore quali quelli concernenti l'immigrazione, la prevenzione di abusi sui minori, la prevenzione dell'abuso da sostanze;
 - d) progettazione, realizzazione e gestione di nuovi progetti da finanziare anche con leggi di settore;
 - e) gestione degli interventi previsti nei Piani di Zona di cui alla Legge 328/2000 quali buoni sociali, voucher ed altre forme;

- f) gestione degli interventi relativi al servizio di “Nucleo Inserimento Lavorativo” ed alle tipologie previste dalla normativa per il potenziamento dell’inserimento lavorativo e per le politiche attive del lavoro;
 - g) organizzazione e gestione di servizi di trasporto finalizzati ad attività sociali e socio sanitarie;
 - h) attività di supporto per aggiornamento Piano di Zona e gestione dell’Ufficio di Piano;
 - i) ogni altra attività in materia sociale e socio assistenziale che sia assegnata alla competenza dei Comuni.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la Fondazione potrà inoltre aderire e/o integrarsi con altre organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività.
4. La Fondazione potrà inoltre:
- a) usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione da qualsiasi Ente, pubblico o privato, nazionale o internazionale;
 - b) chiedere la qualifica di ONLUS, e l’iscrizione ad albi o elenchi pubblici di ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, purché avente ad oggetto le proprie attività istituzionali;
5. Fermo restando l’ambito distrettuale di operatività della Fondazione, quest’ultima potrà gestire servizi specifici, purché rientranti nell’oggetto sociale, anche per conto di uno solo o di una parte degli Enti locali appartenenti al distretto. In tal caso il contributo degli enti interessati dovrà comprendere, oltre ai costi diretti, anche la quota delle spese generali calcolate su basi oggettive.
6. E’ espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative di iscritti ad Albi professionali ed ogni altra attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs.

1° settembre 1993, n. 385. Alla Fondazione è inoltre inibita la raccolta del risparmio fra il pubblico e le attività previste dal D. Lgs. 415/96.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti, a breve come a medio o lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
 - b) stipulare convenzioni o contratti di qualsiasi genere con Enti Pubblici o soggetti privati;
 - c) svolgere le attività inerenti alla realizzazione di servizi aggiuntivi e ogni altra attività finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale;

Articolo 5 - Patrimonio e gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione, costituito all'atto della costituzione da denaro, conferito dagli Enti Pubblici Fondatori. Negli esercizi successivi possono partecipare al fondo di dotazione anche altri Enti Pubblici e soggetti privati come indicato al precedente art. 1, comma 5. Il fondo di dotazione può essere costituito, in parte, da beni mobili e immobili.
 - b) dagli avanzi della gestione ordinaria che l'Assemblea non destini all'attività di erogazione dei servizi d'istituto;
 - c) dal denaro, beni mobili o immobili derivanti da donazioni, eredità o legati;
2. Per la realizzazione delle attività istituzionali la Fondazione si avvale di:
 - a) trasferimenti ordinari di Enti Pubblici, erogati direttamente alla Fondazione o per il

tramite di enti Fondatori o dell'Ente capofila come definito ai sensi della Legge 328/2000;

- b) trasferimenti dai Soci Fondatori, a titolo esclusivo ovvero di cofinanziamento, per la gestione integrata di servizi quali, a mero titolo esemplificativo, la tutela minori, la mediazione culturale a favore di immigrati, l' inserimento lavorativo di disabili e - in genere - a favore dell'area delle disabilità, le autorizzazioni al funzionamento, il servizio sociale professionale, l'assistenza domiciliare, l'assistenza ad personam o ogni altro servizio che i Soci Fondatori decidano di attivare in forma integrata;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato, regioni, ed enti locali;
- d) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o Enti Pubblici e privati;
- e) rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- f) eventuali altre entrate e corrispettivi, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte a titolo non principale, purché coerenti con le finalità istituzionali.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea , su proposta del Consiglio di Amministrazione (CdA), approva il programma finanziario dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. La proposta di programma finanziario dell'esercizio e il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri dell'Assemblea, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore dei conti, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione, completi delle relazioni del CdA e del Revisore dei conti.

4. Copia del programma finanziario e del bilancio consuntivo di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui sono stati approvati, dovranno essere depositate nei modi di legge.
5. Per la redazione del bilancio consuntivo di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si applicano i principi di cui agli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile; per la tenuta della contabilità fiscale si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

Articolo 7 - Partecipanti alla Fondazione

1. Partecipano alla Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo:
 - a) i Fondatori, individuati nei comuni appartenenti all'ambito del Distretto socio sanitario n. 11 del Garda (singolarmente ovvero organizzati nelle sub-aree indicate come "Alto Garda", "Valtenesi", "Bedizzole-Lonato", "Basso Garda") e la Comunità Montana "Parco Alto Garda Bresciano";
 - b) i Partecipanti, individuati nelle Amministrazioni pubbliche, nelle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, negli Enti e nelle Istituzioni, ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione che contribuiscono ad incrementare il fondo di dotazione o contribuiscono in modo continuativo al raggiungimento degli scopi istituzionali mediante contributi finanziari o prestazioni senza corrispettivo di servizi o consulenze professionali, ovvero organizzazioni di volontariato che mettono a disposizione della Fondazione la propria attività volontaria e gratuita, esclusa qualsiasi erogazione in denaro ad ogni titolo, anche di rimborso spese;
2. I requisiti per l'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti sono fissati da apposita deliberazione dell'Assemblea, che delibera anche sulle cause di esclusione per gravi violazioni degli obblighi assunti nei confronti della Fondazione, per sottoposizione a

procedure fallimentari, equiparate e sostitutive, per intervenuta condanna definitiva per delitto non colposo.

3. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione e rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, come indicato al precedente art. 1, comma 5.
4. I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte all'atto dell'ammissione.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti;
 - e) il Direttore.

Art. 9 – Assemblea.

1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei comuni costituenti il Distretto socio sanitario n. 11 del Garda, che rappresentano anche le quattro sub-aree di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. a) e dal Presidente della Comunità Montana "Parco Alto Garda Bresciano" o da loro delegati, nonché dagli eventuali altri soggetti ammessi ai sensi del precedente art. 1, comma 5.
2. A ciascuno dei Partecipanti è attribuita nelle votazioni una rappresentanza commisurata all'entità della sua partecipazione al fondo di dotazione.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza delle quote. E' ammessa la presenza per delega, purché costituita in forma scritta.
4. Spettano all'Assemblea le decisioni attinenti:
 - a) le modifiche allo Statuto e il trasferimento della sede. Per le modifiche statutarie è

necessaria una maggioranza dei 2/3 delle quote presenti in assemblea, nonché il voto favorevole dei rappresentanti dei comuni che rappresentino la maggioranza delle sub-aree;

- b) l'accettazione di eredità o legati;
- c) l'ammissione o l'estromissione dei Partecipanti, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base di criteri predefiniti;
- d) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
- e) lo scioglimento della Fondazione e le modalità di devoluzione del patrimonio;
- f) in generale le decisioni di lungo periodo attinenti l'attività della Fondazione.

5. L'Assemblea inoltre approva:

- a) i documenti di programmazione finanziaria, le loro variazioni e il bilancio consuntivo di esercizio di cui al precedente articolo 6;
- b) la nomina del Revisore dei conti;
- c) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili o l'assunzione di prestiti passivi di medio e lungo termine, se non previsti nei documenti di programmazione di cui al precedente art. 6;
- d) in generale tutte le operazioni di amministrazione straordinaria.

6. L'Assemblea può infine istituire agenzie e uffici nel territorio del distretto socio sanitario 11 del Garda onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione medesima, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni distrettuali di supporto.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti e dura in carica tre anni.
- 2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle sub aree del distretto e dell'ente capofila come definite dal Piano

di Zona di cui alla Legge 328/2000. I Componenti delle sub aree del distretto e dell'Ente Capo Fila possono anche essere componenti del CDA.

3. I singoli consiglieri possono essere sostituiti, nel corso del mandato, per giustificati motivi con le stesse modalità di elezione. La carica è gratuita, salvi i rimborsi delle spese sostenute in ragione del mandato.
4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, è dichiarato decaduto ed è sostituito mediante designazione o elezione con le medesime modalità previste dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende a tutta la gestione amministrativa della Fondazione ed in particolare:
 - a) può nominare un vice Presidente nell'ambito dei componenti del CdA, determinandone i poteri e le funzioni, nell'ambito delle competenze indicate al successivo art. 13;
 - b) predispone le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito del programma finanziario dell'esercizio, da sottoporre all'Assemblea;
 - c) approva lo schema dei documenti di cui al precedente art. 6 da sottoporre all'Assemblea;
 - d) predispone gli atti programmatici di dettaglio in esecuzione del deliberato dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente onorario della Fondazione, anche al di fuori dei Fondatori, scegliendolo tra personalità eminenti.

Articolo 12 - Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno due suoi membri. Per la convocazione non sono previsti obblighi

di forma, ma essa deve essere fatta con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso salvo che non ne sia fissata con delibera la periodicità. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 - Presidente

1. Il Presidente del CdA è anche Presidente della Fondazione.
2. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
 - b) sovrintende all'esecuzione di tutti gli atti programmatici;
 - c) può agire e resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, nominando difensori, previa deliberazione del CdA;
 - d) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima;
 - e) nomina il Direttore, determinando la durata dell'incarico.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se esistente e presente, ovvero da uno dei componenti del CdA in ordine di anzianità con riferimento all'età anagrafica.

Articolo 14 - Revisore dei conti

1. Le funzioni di controllo sono esercitate da un Revisore dei conti iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea; dura in carica tre anni e può essere

riconfermato.

3. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione sui documenti di cui all'art. 6.
4. Deve accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione; può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il Revisore dei Conti partecipa senza voto deliberante alle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente;
6. Il Revisore dei Conti, qualora ravvisi particolare necessità, deve fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di rilevate gravi irregolarità di gestione deve informare per iscritto e senza indugio i membri del CdA e dell'Assemblea.

Articolo 15 – Direttore, Agenzie e Uffici

1. Il Direttore partecipa alle sedute del Cda e dell'Assemblea in qualità di segretario e cura la redazione dei relativi verbali che sono firmati dal Presidente e dal Direttore medesimo.
2. Il Direttore dirige e coordina l'attività degli uffici e dei servizi e dà materiale esecuzione al deliberato dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, rendendone costantemente edotto il Presidente.
3. Sottoscrive tutti i contratti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e provvede agli atti di gestione finanziaria;
4. Il Direttore è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Articolo 16 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di Fondazioni private riconosciute

Articolo 17 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo fino al rinnovo nei termini previsti dal presente Statuto.